Mod. SCGF 2

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

CAPITOLATO SPECIALE

per il servizio di accoglienza, in provincia di Avellino, di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, comprendente la fornitura di vitto e alloggio, gestione amministrativa degli ospiti, assistenza generica alla persona, compresa la mediazione linguistica, l'informazione, il primo orientamento e l'assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, il servizio di trasporto degli ospiti, il servizio di pulizia, la fornitura di biancheria ed abbigliamento adeguato alla stagione, prodotti per l'igiene, pocket money, tessera/ricarica telefonica.

ART. 1

Servizi Minimi Garantiti

I soggetti aggiudicatari (in seguito gestori) si impegnano ad assicurare, entro le ventiquattro ore dalla comunicazione anche verbale della Prefettura/UTG, i servizi di prima accoglienza presso le strutture indicate in sede di gara, e l'assistenza degli stranieri ospitati, sulla base di specifici affidamenti che di volta in volta in volta la Prefettura-UTG provvederà a formalizzare tramite semplice lettera di incarico, assicurando i servizi di seguito elencati:

1) **Servizi di gestione amministrativa:**

- registrazione degli ospiti, effettuata secondo le modalità stabile dalla Questura;

- tenuta di un apposito registro sulla presenza giornaliera degli ospiti;

- controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza degli impianti della struttura (telefonico, elettrico, idrico, gas e climatizzazione);

Al momento dell'inserimento di un nuovo beneficiario all'interno del centro, il soggetto affidatario è tenuto a:

- comunicare l'avvenuto inserimento dell'ospite;

- segnalarne obbligatoriamente la presenza alla questura;
- supportare se necessario anche con accompagnamento e mediazione linguistica del nuovo ospite per la definizione delle procedure per l'effettuazione degli screening sanitari d'ingresso.
- supportare se necessario anche con accompagnamento e mediazione linguistica del nuovo ospite per la definizione delle procedure per il rilascio, la variazione o il rinnovo del permesso di soggiorno e per l'iscrizione anagrafica.

Entro cinque giorni dall'inserimento dovrà essere realizzato da una equipe di operatori, coadiuvati se necessario da interpreti nelle lingue conosciute dai beneficiari, un colloquio d'ingresso in occasione del quale dovrà essere presentato al nuovo ospite il progetto di accoglienza e date le informazione riguardo al funzionamento del centro, le regole di convivenza. le incombenze sanitarie e amministrative urgenti da assolvere (gli screening sanitari obbligatori da effettuare, pratiche connesse con i permessi di soggiorno, inserimento scolastico dei minori, inserimento nei corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana) e l'acquisizione delle informazioni relative alla storia, i bisogni, le aspettative dell'ospite, necessarie alla redazione della cartella personale ed all'impostazione dei percorsi condivisi di formazione e integrazione.

In occasione dal colloquio dovranno presentati ed esplicitati il regolamento contenente le norme di convivenza nella struttura ed il patto o contratto di accoglienza, ove saranno indicati in maniera esplicita il periodo di accoglienza e la tipologia dei servizi verranno erogati dal progetto ed indicati gli impegni di partecipazione attiva e di rispetto delle regole che il beneficiario si assume. Il Patto di Accoglienza dovrà essere sottoscritto dal beneficiario e dal coordinatore responsabile del progetto per il soggetto affidatario.

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

La sottoscrizione del regolamento di convivenza e del patto o contratto di accoglienza da parte del beneficiario sono condizioni indispensabile per la sua permanenza nel progetto.

I successivi colloqui dovranno finalizzati ad implementare le informazioni d'orientamento e a definire il progetto formativo personalizzato e a monitorare nel tempo il percorso di accoglienza di formazione e d'integrazione predisposto e condiviso con l'ospite.

La definizione del progetto personale individualizzato deve consentire alla persona di avere chiara la valenza e gli obiettivi degli interventi di accoglienza e di integrazione.

Per ciascun ospite dovrà essere predisposta e costantemente aggiornata una cartella personale, ove dovrà essere raccolta tutta la documentazione che lo concerne e registrati i servizi e le attività erogate in suo favore.

Il soggetto gestore dovrà predisporre un regolamento di convivenza nella struttura e un patto o contratto di accoglienza ove siano sinteticamente esplicitati i diritti ed servizi che verranno erogati ai beneficiari ed ove sia prevista una formulazione relativa all'impegno che il beneficiario si assume circa il rispetto delle regole di accoglienza e la partecipazione attiva alle attività connesse al percorso formativo personalizzato con lui concordato e condiviso.

Sia il regolamento che il patto o contratto di accoglienza dovranno essere tradotti nelle lingue di provenienza dei beneficiari o in caso lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una lingua conosciuta dal beneficiario.

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento costante, anche su supporto elettronico di:

- un registro generale degli inserimenti, contenente le indicazioni anagrafiche, la nazionalità, il sesso, la tipologia del permesso di soggiorno date d'ingresso, d'uscita nel progetto e degli esiti del percorso con l'indicazione della motivazione d'uscita;
- un registro per la rilevazione delle presenze quotidiane degli ospiti;
- un registro scadenziario dei permessi di soggiorno e delle convocazioni da parte delle Commissioni territoriali asilo;
- un registro dei contributi economici erogati agli utenti, con relativa attestazione di ricevuta da parte del percettore;
- una scheda o registro dei servizi erogati a ciascun beneficiario.

Nel centro dovrà essere attivato un servizio di ricezione e consegna della corrispondenza epistolare e telegrafica degli ospiti.

2**) Servizi di assistenza generica alla persona**:

- orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché

sulla relativa organizzazione;

- servizio di barberia;

- servizio di lavanderia;

- assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati componenti del nucleo familiare;

- altri servizi di assistenza generica alla persona;

3) Servizi di assistenza sanitaria

- l' assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali (ASP) o medici di base deve garantire l'assistenza infermieristica che comprende:

a) la somministrazione di farmaci prescritti dal medico avendo cura di comunicare agli operatori della struttura i nominativi degli ospiti e gli orari della somministrazione;

b) in caso di infortunio, provvedere alle cure di primo soccorso e, se necessario, all' accompagnamento dell'infortunato in ospedale;

c) prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico e accompagnare e assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche ed in caso di ricovero in ospedale;

d) fornitura dei farmaci di fascia C strettamente necessari alla salute degli ospiti.

4) Servizi di pulizia e igiene ambientale:

per servizio di pulizia e d'igiene ambientale s'intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;

- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

- raccolta e smaltimento rifiuti;

5) Fornitura dei pasti:

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione pranzo e cena, secondo il numero delle presenze effettive nella struttura.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare, dovranno

essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, e comunque qualora si trattasse di bambini in età neonatale, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.

I pasti dovranno essere serviti con adeguate stoviglie atte al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate etc.).

Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un primo piatto (pasta o riso gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi

o semola o riso), un secondo piatto (carne rossa 150 gr.; carne bianca 200 gr. o 250 gr. se

con osso; pesce 200 gr. ; due uova; 100 gr. di formaggio; verdura 300 gr.), frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto a scelta tra banana, mela, pera, arancia ecc.), 2 panini (60 gr.cad), 1 e ½ lt. di acqua minerale pro-capite al giorno e, se necessita, anche all'occorrenza.

La prima colazione sarà composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta, latte e caffè, tè), fette biscottate (4 fette), 1 panetto di burro, 2 confezioni di marmellata o miele, in alternativa biscotti preconfezionati, monoporzioni da 80 gr.

Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza, ma in ogni caso dovrà essere assicurato a tutti i commensali una disponibilità minima di 1 primo piatto (ammessa anche la pizza), 1 secondo piatto che può essere costituito anche da

formaggi e affettati, 1 tipo di frutta o yogurt, o, 2 volte a settimana, un dolce monoporzione e bevande come sopra indicato.

6) Fornitura di beni:

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencato:

a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;

b) prodotti per l'igiene personale e vestiario, intendendo la fornitura del minimo necessario fornito al momento dell'accoglienza presso la struttura, e, all'occorrenza, il rinnovo dei sotto elencati beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona. Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo dentifricio, carta igienica, etc.) sarà a carico dal Gestore.

IGIENE PERSONALE per Uomo, Donna e Bimbo/a:

n.1 dentifricio ciascuno;
n. 1 spazzolino da denti ciascuno;
n.1 sapone liquido ciascuno;
n. 1 shampoo ciascuno;
n.1 pettine ciascuno;
carta igienica ciascuno;
Rasoio e schiuma barba
Assorbenti igienici
Pannolini secondo necessità.

VESTIARIO per Uomo, Donna e Bimbo/a:

n.1 paio di scarpe uomo;
n.1 paio di scarpe donna;

n. 1 paio di ciabatte uomo;
n. 1 paio di ciabatte donna;
n. 1 paio di scarpe o ciabatte bambino;
n.1 tuta uomo;
n.1 gonna lunga/camicia donna;
n.2 tutine bambino;
n. 3 paia di slip uomo;
n.4 paia di slip bambino;
n. 2 asciugamani uomo;
n. 2 asciugamani donna;
n. 1 pigiama 2 asciugamani bambino;
n. 3 paia di calze uomo;
n. 3 paia di calze donna;
n. 4 paia di calzini bambino;
n. 2 magliette uomo;
n. 2 magliette donna;
n. 3 magliette bambino;
n. 2 reggiseni donna;
n. 2 canotte bambino.

EFFETTI LETTERECCI a persona:

n. 2 lenzuola;
n. 1 federa monouso ogni tre giorni;
n. 2 coperte.

ART. 2

Servizi Aggiuntivi

Per tutti i soggetti assistiti, il gestore deve prevedere un servizio di mediazione linguistica e culturale che deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

a) servizio di mediazione linguistica e culturale;

b) servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti doveri e condizione dello straniero;

c) sostegno socio-psicologico;

d) una tessera/ricarica telefonica di €. 15,00 all'ingresso;

e) un "pocket money", pari ad € 2,50 al giorno (IVA compresa, se dovuta) per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc. Il pocket money potrà essere spendibile in esercizi convenzionati e potrà essere erogato attraverso "buoni", emessi direttamente dalla struttura di accoglienza, ovvero ed in casi eccezionali, autorizzati dall'Amministrazione, in denaro contante, nel qual caso la somma giornaliera erogata sarà pari ad € 2,50.

ART. 3

Trasporti

L'operatore dovrà assicurare a proprie spese e cure il trasporto degli ospiti dal luogo di resa in carico che di volta in volta la Prefettura indicherà, al luogo di svolgimento del servizio di accoglienza e assistenza, nonché il servizio di trasporto degli stessi, dalla struttura di accoglienza a quello dello SPRAR od altra successiva destinazione.

Eventuali spostamenti di migranti, tra strutture su richiesta e previa autorizzazione della pubblica autorità sarà effettuato a cura e spese del soggetto responsabile della struttura di destinazione.

Il soggetto affidatario è tenuto inoltre a garantire agli ospiti:

- il pagamento delle spese inerenti il rilascio, rinnovo o la variazione dei permessi di soggiorno degli ospiti del centro ivi incluse le spese per le foto;

- la fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari per l'audizione dinanzi alla commissione territoriale asilo, per recarsi in altre città ai fini del rilascio, rinnovo o modifiche del permesso di soggiorno.
- la fornitura de titoli di viaggio urbani e ferroviari per l'effettuazione di eventuali visite sanitarie fuori regione;
- la fornitura ai beneficiari di titoli di viaggio urbani, extraurbani o ferroviari per trasferimenti connessi alla partecipazione, fruizione o accesso ad attività o servizi promossi o concordati nell'ambito del progetto (visite mediche, partecipazione a corsi scolastici o di formazione professionale, partecipazione ad iniziative ecc.).

ART. 4

Messa a disposizione della struttura di accoglienza

Il gestore si impegna, altresì, a garantire l'idoneità per l'uso della struttura di cui alla presente convenzione, assicurandone la sicurezza sia strutturale, sia degli impianti esistenti, ai sensi della normativa vigente.

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso o da atti vandalici da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

L'Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l'adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.

Il Gestore, per il tramite del responsabile della struttura di cui al successivo articolo, s'impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed all' assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente.

ART. 5

Responsabile/i di struttura e personale

Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione il/i nominativi del Responsabile della/delle Struttura/e, quale unico referente ai fini della gestione della medesima, nonché gli eventuali collaboratori che affiancheranno il responsabile nell'attività tecnico-logistica.

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, il Gestore si impegna ad avvalersi di personale idoneo. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e l'Amministrazione.

ART. 6

Responsabilità

Il Gestore resta responsabile, anche verso terzi, dei danni alle persone e alle cose imputabili al personale di cui all'art. 5, rimanendo l'Amministrazione sollevata da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, dagli atti dolosi e/o colposi di questi.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne eventuali rapporti contrattuali tra il Gestore e i terzi.

Il Gestore si obbliga inoltre a sollevare l'Amministrazione da ogni richiesta che potesse essere rivolta dai terzi succitati.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 7

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gestore dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005, diramate con direttiva del Ministro dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica).

ART. 8

Monitoraggio e controllo

L'Amministrazione svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione della struttura di accoglienza diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato e dell'esatto adempimento di quant'altro disciplinato con la presente convenzione.

L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari impiegati e distribuiti dal Gestore al controllo delle Autorità Sanitarie competenti.

Il Gestore s'impegna a mettere a disposizione qualsiasi dato richiesto necessario per consentire le verifiche di che trattasi ed assicura la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo dell'Amministrazione.

ART. 9

Liquidazione dei servizi

I corrispondenti pagamenti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 15, saranno disposti della Prefettura, previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno e su presentazione di regolare fattura che, redatta secondo le norme in vigore che dovrà riportare il codice CIG del singolo affidamento e gli estremi del conto corrente dedicato.

L'attività di liquidazione e di pagamento delle spese sarà in ogni caso preceduta dalla prescritta istruttoria, finalizzata all'accertamento in capo al Gestore, della correttezza contributiva nei confronti degli istituti previdenziali nel caso di utilizzo di personale dipendente (Durc), all'eventuale verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, nonché al riscontro delle dichiarazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio nei termini e nella modalità previste dalla convenzione.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nei limiti delle risorse assegnate alla Prefettura e sarà disposto in ossequio alle norme contenute nella legge 136/10 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, il Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ART. 10

Spese di gestione ordinaria ed eventuale guardiania

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza messa a disposizione dell'Amministrazione e di eventuale guardiania, sono interamente a carico del Gestore.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospiti della struttura, devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni contenute nel Codice di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03.

ART . 12

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero occorrere ai migranti durante la loro permanenza nella struttura, il Gestore si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni ai beni mobili e immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell'Ente Gestore.

ART. 13

Penali ed esecuzione in danno

Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto dell'A.Q.) rilevati in sede di attività, di controllo o di monitoraggio, previa contestazione al gestore, sarà applicata una penale compresa tra l'1% ed il 5% del corrente corrispettivo mensile, che tiene conto della gravità, recidività e frequenza del disservizio e della eventuale compresenza di più deficienze, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore con provvedimento esecutivo e trattenuta dal corrispettivo da corrispondersi.

Qualora il convenzionato non dia corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, l'Amministrazione ha il diritto di procedere alla sua esecuzione mediante l'affidamento ad altre strutture idonee e gli eventuali maggiori costi saranno a totale carico del soggetto inadempiente.

ART. 14

Controversie e Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Presente capitolato, ove non composte bonariamente, saranno deferite al competente Giudice del Foro Erariale.

ART. 15

Risoluzione del rapporto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto per grave inadempienza, previo semplice preavviso da comunicarsi con lettera Raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono gravi inadempienze: non avere comunicato tempestivamente l'ingiustificato allontanamento degli ospiti dalla struttura, avere interrotto senza giustificato motivo il servizio; l'avere omesso di eseguire periodiche manutenzioni dei locali, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche; l'avere violato le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'

avere omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alla struttura.

L'Amministrazione si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., di recedere dalla convenzione stipulata.

ART. 16

Cauzione

Il soggetto affidatario del singolo servizio dovrà costituire cauzione in denaro presso la Tesoreria dello Stato, ovvero, garanzia fideiussoria ai sensi e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, calcolata sulla base del numero dei cittadini extracomunitari affidati moltiplicato il prezzo offerto in sede di gara.

I soggetti tenuti alla costituzione di detta fideiussione possono avvalersi della facoltà di riduzione prevista all'art. 93 comma 7° del D.lgs. 50/2016.

ART. 17

Modalità di Stipula dell'Atto di Affidamento

L'accordo quadro verrà stipulato in forma digitale di scrittura privata, mediante sottoscrizione, anche non contestuale, con firme digitali dei rappresentati legali dei soggetti contraenti.

ART. 18

Disposizioni Finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire gli stranieri ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o, a seguito di

apposita comunicazione del Ministero dell'Interno, senza diritto per il Gestore ad alcun indennizzo o risarcimento.

Per quanto non previsto, si applicano per quanto compatibili, le disposizione del Codice Civile.

Mod. SCGF 2

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

Allegato [redacted]

Dotazione minima del personale per singola struttura offerta

STRUTTURA FINO A 50 POSTI	
	Servizi alla persona
	(da rendersi con la co-presenza del personale previsto)
Operatori diurni	*3*
Operatori notturni	*1*
Amministrazione e gestione	
Direttore	*1*
Assistenza psico-sociale e mediazione culturale	
Sostegno socio psicologico	*h 18/sett.li*
Assistente sociale	*h 1 8/sett.li*
Mediazione linguistica	*f. 54/sett.li*
Informazione normativa*	*h. 24/sett.li*
Insegnamento lingua**	*h. 8 sett./li*

STRUTTURA DA 51 A 100 OSPITI	
	Servizi alla persona
	(da rendersi con la co-presenza del personale previsto)
Operatori diurni	*3 per 50 ospiti + 1 ogni 20 o frazione superiore a 10*
Operatori notturni	*1 ogni 50 ospiti o frazione superiore a 25*
Amministrazione e gestione	
Direttore	*1*

Assistenza psico-sociale e mediazione culturale	
Sostegno socio psicologico	*h. 24/sett.li*
Assistente sociale	*h 24/sett.li*
Mediazione linguistica	*h 78/sett.li*
Informazione normativa*	*h. 54/sett.li*
Insegnamento lingua**	*h 24 sett./li*